

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2008/8/CE del
Consiglio che modifica la direttiva
2006/112/CE sul luogo delle prestazioni
di servizi**

(Atto del Governo n. 129)

Gennaio 2015
n. 75



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero tel. 2424

Segreteria tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

... tel.

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>1</i>
<i>Articoli 1-9</i>	<i>1</i>

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo recepisce le disposizioni contenute nell'articolo 5 della direttiva 2008/8/CE del consiglio del 12 febbraio 2008 le quali, modificando la vigente direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione e dei servizi erogati tramite mezzi elettronici nei confronti di destinatari che non siano soggetti passivi IVA, è identificato nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito, ha il suo domicilio oppure la sua residenza abituale. Pertanto, a differenza della regola generale¹, nel settore dei servizi su menzionati, viene adottato il criterio della territorialità basato sul luogo del destinatario delle prestazioni (c.d. committente); da ciò ne consegue che i prestatori dei servizi che hanno i rispettivi clienti/destinatari nel territorio dell'Unione europea, dovranno identificarsi ai fini IVA nei diversi Stati di localizzazione dei clienti (definiti Stati di consumo) e nei quali dovranno assolvere i relativi obblighi fiscali. Quindi è previsto che, sempre a partire dal 1 gennaio 2015, i soggetti prestatori potranno avvalersi degli speciali regimi opzionali del “mini sportello unico” (MOSS²) in base ai quali i soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea (soggetti extra UE) ed i soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea (soggetti UE) potranno aderire rispettivamente al “regime non UE” ed al “regime UE” per assolvere l'IVA dovuta negli Stati membri di consumo, cioè quelli di stabilimento dei committenti non soggetti passivi IVA. L'adesione avviene nel c.d. “Stato membro di identificazione”: i paesi extra UE potranno richiedere la registrazione in uno qualsiasi degli Stati membri dell'UE, mentre i soggetti UE potranno optare per il regime speciale nello Stato ove sono stabiliti. L'adesione al MOSS rappresenta una misura di semplificazione in quanto i soggetti passivi che vi optano non sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato membro di consumo, ma effettuano un'unica dichiarazione ed un unico versamento per l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri ove essi non sono stabiliti.

Quindi calando la nuova disciplina nella realtà nazionale, lo schema di decreto in esame provvede a modificare le vigenti norme in materia di IVA contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articoli 1–9

Nel dettaglio l'articolo 1, coerentemente con le nuove disposizioni, modifica il corrente articolo 7-sexies del citato D.P.R. 633/1972, comma 1, lettere *f* e *g*), prevedendo che per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici rese nei confronti degli utilizzatori (clienti/committenti) domiciliati o residenti nel territorio italiano senza

¹ Secondo la quale il servizio si intende prestato nel luogo in cui si ha la sede dell'attività economica del prestatore, ovvero la relativa stabile organizzazione mediante la quale è stata eseguita la prestazione.

² Acronimo dell'espressione inglese: mini *one stop shop*.

domicilio, l'IVA è dovuta in Italia a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio.

Sono altresì conseguentemente abrogate le lettere *h)* ed *i)* dell'articolo 7-*septies* che, si ricorda, non considera effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi in esame quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità.

L'articolo 2 riscrive il vigente articolo 74-*quinqüies* del D.P.R. 633/1972 che, nel testo vigente riguarda il solo regime dei servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi di imposta; in particolare con la nuova formulazione si prevede un regime speciale opzionale per i soggetti passivi extra UE che forniscono i citati servizi (non solo quindi quelli resi tramite mezzi elettronici) e che non sono stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'UE. Essi possono identificarsi in Italia per assolvere agli obblighi IVA utilizzando il MOSS. Per far ciò presenteranno apposita richiesta di registrazione all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate fornendo specifiche informazioni; inoltre per ciascun trimestre dell'anno solare dovranno presentare una dichiarazione dalla quale risulti, sostanzialmente, l'ammontare delle prestazioni dei servizi in parola suddivisi per Stato membro di residenza o domicilio dei committenti e per aliquote IVA applicate nei diversi Stati, nonché l'ammontare dell'IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo. Il versamento dell'IVA avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione suddetta e secondo le risultanze in essa evidenziate. Le comunicazioni e le dichiarazioni saranno redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformità con quanto previsto dall'Unione europea. Inoltre i soggetti identificati tramite il MOSS sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II del citato D.P.R. 633/1972³; si prevede poi che detti soggetti non possano detrarre dall'imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi, ferma restando tuttavia la possibilità di chiedere a rimborso, ai sensi dell'articolo 38-*ter*, comma 1-*bis* del D.P.R. 633/1972⁴, l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato. Vigge inoltre l'onere per detti soggetti di conservare la documentazione relativa alle operazioni in discorso fino al decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime; infine sono individuate le cause di esclusione dal regime speciale descritto.

Il medesimo articolo, con la lettera *b)* del comma 1, introduce poi due nuovi articoli al D.P.R. 633/1972 e precisamente l'articolo 74-*sexies* in materia di regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE e l'articolo 74-*septies* che reca disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro. L'articolo 74-*sexies*, in particolare, prevede che anche i soggetti UE, domiciliati ed identificati in Italia e che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, possano optare per il regime speciale di cui al citato articolo 74-*quinqüies*, nel testo risultante dallo schema in esame; in tal caso rimarrà valido il numero di partita IVA già a loro attribuito. L'opzione può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'UE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia. È quindi disciplinato l'obbligo di presentazione della dichiarazione trimestrale ed è previsto il divieto di detrarre dall'imposta dovuta – così come quantificata nell'ambito del MOSS – l'IVA sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni; potranno tuttavia eseguire la detrazione dell'imposta, gravante su detti acquisti effettuati nel territorio dello Stato, dalle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale e svolte dai soggetti passivi stessi. Il nuovo articolo 74-*septies* reca disposizioni applicabili ai soggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro disponendo che tali soggetti recuperano l'imposta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato detraendola dall'ammontare dell'IVA applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non subordinate al regime speciale e svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora detti soggetti non risultino identificati in Italia potranno chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-*bis*2 del D.P.R. 633/1972, come modificato dallo schema di decreto in esame.

³ Pertanto sono dispensati dagli obblighi di fatturazione, di registrazione delle fatture (sia di acquisto che di vendita), di liquidazione e versamento mensili, di dichiarazione annuale, di presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori, di dichiarazione di inizio, variazione e cessazione di attività.

⁴ Come introdotto dal presente schema di decreto legislativo.

Tali soggetti dovranno inoltre fornire su richiesta, all'Amministrazione finanziaria la documentazione relativa alle operazioni effettuate.

L'articolo 3 del provvedimento, con il nuovo articolo *74-octies* del D.P.R. 633/1972, reca disposizioni in materia di riscossione e ripartizione dell'IVA versata sia dai soggetti aderenti in Italia ai regimi speciali per i soggetti non UE ed UE sulla base degli articoli *74-quinquies* e *74-sexies* del D.P.R. n. 633/1972 – come introdotti dal precedente articolo 2 – sia dai soggetti aderenti agli analoghi regimi in un altro Stato membro. In particolare, in base al comma 1 del nuovo articolo *74-octies*, il versamento dell'IVA dovuta sarà effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2, ai fini di cui al comma precedente, autorizza l'apertura di una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate, prevedendo che le somme affluite sulla predetta contabilità speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restino a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuità. Il comma 3 stabilisce infine che il citato decreto ministeriale definisca le modalità di ripartizione dell'imposta.

L'articolo 4, modificando il secondo periodo del comma 1 del vigente articolo *38-bis2* del D.P.R. 633/1972, consente ai soggetti prestatori dei servizi in discorso e identificati ai fini MOSS in un altro Stato membro e che abbiano effettuato in Italia acquisti di beni nell'ambito del regime speciale in argomento, di recuperare l'IVA pagata attraverso la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE⁵, che reca norme per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.

Il medesimo articolo introduce anche il nuovo articolo *38-bis3* in materia di rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali per i servizi in argomento. In sintesi, si prevede che l'Agenzia delle entrate rimborsi entro 30 giorni – che decorrono a partire da specifici eventi definiti dettagliatamente nel comma 4 ed inerenti le diverse tipologie di esuberanti riscontrati (così come sotto delineate) – le eventuali somme versate in eccedenza:

- nel caso in cui l'Italia, Stato membro di identificazione, rilevi un versamento eccedente rispetto a quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione trimestrale;
- nel caso in cui l'Italia, Stato membro di consumo rilevi a seguito di controllo automatico, un versamento eccedente rispetto a quanto dovuto dal contribuente;
- nel caso in cui l'Italia, Stato membro di identificazione, riceva da uno Stato membro di consumo l'avviso che al contribuente è stata rimborsata una quota parte di imposta versata ma non dovuta con la conseguenza che la restante quota parte deve essere rimborsata dallo Stato membro di identificazione.

Sulle somme rimborsate è previsto anche il pagamento degli interessi; per il versamento delle somme riconosciute a rimborso provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale, così come previsto dall'articolo 3.

Infine viene inserito il nuovo comma *1-bis* all'articolo *38-ter* del D.P.R. 633/1972 con il quale è previsto che i rimborsi a soggetti non UE, che aderiscono al regime speciale del MOSS e che hanno effettuato prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici, vengono concessi anche in assenza della condizione di reciprocità.

Con l'articolo 5 si introducono disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni; modificando il D.P.R. n. 633/1972 vengono infatti introdotti gli articoli *54-ter*, *54-quater* e *54-quinquies*. Con l'articolo *54-ter* si precisa che il controllo è finalizzato a verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte dei fornitori di servizi, identificati in Italia, la rispondenza dei dati dichiarati con quelli contenuti nel portale telematico e la tempestività dei versamenti dell'imposta. Dal controllo effettuato può scaturire l'invio di un sollecito da parte

⁵ Questa direttiva stabilisce una procedura interamente elettronica, che consente al soggetto passivo non stabilito nel paese UE di rimborso di inoltrare a tale paese una richiesta elettronica di rimborso e di presentarla al paese dell'UE in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale paese. La richiesta di rimborso si riferisce all'acquisto di beni o servizi fatturato durante il periodo di riferimento e all'importazione di beni effettuata durante il periodo di riferimento.

dell'Amministrazione se la dichiarazione non è stata presentata ovvero l'imposta versata risulta essere inferiore a quella dovuta; detto sollecito è peraltro già previsto dal regolamento comunitario n. 967 del 9 ottobre 2012. Inoltre, l'eventuale persistenza di violazione delle norme può portare all'esclusione dal regime MOSS, previa emissione di specifico provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 54-*quater* introduce la procedura di liquidazione automatica dell'imposta dovuta e riguarda sia le dichiarazioni presentate da soggetti identificati in Italia ai sensi dell'articolo 74-*quinquies*, sia quelle di soggetti identificati in altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 74-*septies*. Si tratta di soggetti che hanno effettuato – nei confronti di consumatori domiciliati o residenti in Italia – prestazioni di servizi per i quali è dovuta l'imposta nel territorio dello Stato.

Il nuovo articolo 54-*quinquies* definisce le modalità per effettuare un controllo sostanziale nei confronti del soggetto iscritto al MOSS in relazione all'imposta dovuta in Italia, anche attraverso accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione prevista dalle norme in esame.

L'articolo 6 dispone in materia di sanzioni. In particolare, attraverso le prefigurate modifiche di cui agli articoli 5, commi 1, 4 e 6, ed 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 che, si ricorda, riforma le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, lo schema in esame regola il trattamento sanzionatorio di talune violazioni degli obblighi dichiarativi previsti per aderire ai regimi speciali opzionali introdotti con l'adozione del decreto in commento.

Nel dettaglio⁶, lo schema prevede che, nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione alla quale sono tenuti i soggetti che applicano il regime speciale IVA opzionale per i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE⁷ ovvero il regime speciale opzionale ai fini IVA per i medesimi servizi resi da soggetti UE, la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione sia commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.

Riferisce quindi l'applicazione della sanzione amministrativa, dal cento al duecento per cento della differenza, se dalla dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i predetti regimi speciali risulta un'imposta inferiore a quella dovuta, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato⁸.

Prevede che sia punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 5, comma 6 chi presenta la richiesta di registrazione di cui al nuovo articolo 74-*quinquies* del DPR IVA, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica ed all'URL del sito web tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività⁹.

È quindi riferita la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dal nuovo articolo 74-*quinquies*, comma 6, del D.P.R. 633/1972¹⁰.

L'articolo 7 attribuisce al Direttore dell'Agenzia delle entrate il potere di individuare gli uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli dovuti in relazione alle nuove norme in esame nonché il compito di definire le modalità operative e gestionali occorrenti all'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione dei regimi speciali regolamentati con le disposizioni in commento.

⁶ Con la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema, che interviene sul comma 1 dell'articolo 5 – che reca la disciplina delle violazioni in materia di dichiarazioni IVA e di rimborsi – del D.Lgs. 471/1997.

⁷ Nuovo articolo 74-*quinquies* del D.P.R. 633/1972, che verrebbe introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), dello schema in commento.

⁸ Con la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema, che interviene sul comma 4 del citato articolo 5 del D.Lgs. 471/1997.

⁹ Con la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6, che prefigura la modifica del comma 6 del citato articolo 5 del D.Lgs. 471 /1997.

¹⁰ Con la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 che interviene sull'articolo 8, comma 1, del citato D.Lgs. 471/1997.

L'articolo 8 riferisce l'applicazione delle nuove norme alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2015. È quindi affermata la validità delle opzioni di adesione ai regimi speciali esercitate a partire dal 1 ottobre 2014.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle norme in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedano all'esecuzione delle nuove disposizioni avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT, in relazione all'articolo evidenzia che la modifica del luogo di prestazione dei servizi suddetti è in grado di determinare un incremento di gettito dal momento che diventano imponibili in Italia operazioni che in precedenza erano escluse per mancanza del requisito di territorialità; tuttavia per motivi prudenziali non viene stimato alcun maggior gettito in quanto non sono disponibili i dati fiscali necessari per la quantificazione dei relativi effetti di gettito. Quanto alle altre disposizioni, ne afferma il carattere procedurale e, conseguentemente, l'assenza di effetti in termini di gettito.

Al riguardo, nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) prodotta a corredo dello schema in esame, si legge che per l'Amministrazione finanziaria sono previsti costi limitati legati alla gestione anche informatica dei regimi speciali in esame. Tali costi saranno contenuti in considerazione della circostanza che una procedura di questo tipo è già operante per la gestione del regime speciale attualmente vigente per i servizi elettronici resi da soggetti passivi stabiliti fuori dall'Unione europea ai sensi del vigente articolo 74-*quinquies* del D.P.R. 633/1972. Poiché la RT non considera né tali profili né la rilevanza delle attività che dovranno essere svolte dall'amministrazione finanziaria¹¹, sarebbero opportune maggiori informazioni in ordine a tali costi nonché la conferma che le nuove attività richieste dall'implementazione delle disposizioni in commento possano essere svolte dall'Amministrazione finanziaria avvalendosi delle dotazioni finanziarie ed organiche esistenti.

Con riferimento poi al contenuto specifico delle disposizioni si evidenzia che il nuovo regime fiscale di cui all'articolo 1 nel modificare, rispetto alla normativa vigente, il criterio di territorialità, ai fini IVA, per le prestazioni in parola potrà verosimilmente determinare un incremento di gettito che la RT ha evidenziato come possibile effetto della nuova disciplina senza giungere alla sua quantificazione in ottica prudenziale. Tuttavia occorre rammentare che andrebbero comunque considerati gli effetti netti sulle entrate erariali; in particolare laddove i soggetti produttori dei servizi in argomento siano italiani, per effetto del nuovo regime speciale questi potrebbero optare per il pagamento dell'IVA negli altri Stati di consumo con ciò determinando possibili variazioni

¹¹ In particolare si vedano gli adempimenti di cui agli articoli 74-*quinquies* e 74-*sexies* del D.P.R. 633/1972 per la gestione ed il controllo delle dichiarazioni e delle comunicazioni eseguite in via telematica da parte sia dei soggetti extra UE sia dei soggetti UE; inoltre si consideri che tutto l'impianto normativo in esame presuppone un attento e rilevante scambio reciproco di dati attraverso mezzi informatici.

della base imponibile IVA. Tale effetto si produrrebbe in quanto il regime speciale in argomento ha carattere opzionale e quindi gli operatori economici, agendo secondo la teoria delle scelte razionali, si comporteranno seguendo le logiche di maggior convenienza fiscale; si rammenta a tal proposito che diversi paesi UE applicano aliquote IVA inferiori a quelle italiane¹².

Inoltre, dal punto di vista metodologico, con riferimento al nuovo articolo 74-*sexies*, comma 5, del citato D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 2 del presente schema di decreto legislativo, sembrerebbe doversi dedurre che con l'opzione al regime speciale da parte di soggetti UE, se da un lato si prevede che il versamento dell'IVA a debito avvenga per intero in favore degli altri Stati di consumo attraverso il MOSS, di contro la detrazione dell'IVA a credito per acquisti ed importazioni inerenti, ha luogo con riferimento alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, svolte dal soggetto passivo stesso, per le quali continuano ad applicarsi le norme generali vigenti. Poiché i soggetti che avranno optato per il MOSS potranno detrarre l'IVA a credito, gravante sui costi e sulle importazioni, dalle operazioni non assoggettate al regime speciale e quindi, *rebus sic stantibus*, beneficeranno di maggior detrazione IVA rispetto alla situazione attuale, non è da escludere il determinarsi di effetti finanziari negativi in termini di maturazione di maggior credito a titolo di IVA.

¹² Sul punto l'AIR prodotta a corredo dello schema in esame evidenzia come la direttiva sia stata emanata in considerazione di diversi fattori di criticità tra i quali la convenienza a stabilirsi negli Stati membri ove si applicano le aliquote IVA più basse ed in particolare nel Gran Ducato di Lussemburgo.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2014 [Nota di lettura n. 67](#)
A.S. 1327: "Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan"
- Nov 2014 [Nota di lettura n. 68](#)
A.S. 1651: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 8](#)
Il rapporto della Commissione europea sui progressi dell'Italia nella correzione degli squilibri macroeconomici
- " [Nota di lettura n. 69](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (**Atto del Governo n. 106-bis**)
- " [Nota di lettura n. 70](#)
A.S. 1428-B: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2014 [Documento di base n. 54](#)
Il disegno di legge di stabilità per il 2015 (A.S. 1698): schema di copertura (art. 126, comma 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n. 71](#)
A.S. 1698: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 14](#)
L'andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014
- " [Elementi di documentazione n. 15](#)
A.S. 1709: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario"
- Gen 2015 [Nota di lettura n. 72](#)
A.S. 1676: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 73](#)
A.S. 1733: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"
- " Nota di lettura n. 74
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (**Atto del Governo n. 134**)